

**TRIBUNALE DI COSENZA**

**OGGETTO:** osservazioni alle “**Precisazioni alla C.T.U.**” rese dal C.T.U. ing. ....  
in data ..... inerente la causa civile n°..... vertente tra .....  
(parte attrice) e ..... (parte convenuta)

In qualità di perito di parte nominato dalla ..... S.n.c. nella causa civile in oggetto, il sottoscritto ing. Giuseppe Infusini, iscritto all'Albo Professionale degli Ingegneri della Provincia di Cosenza al n°890 ed all'Albo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio del Tribunale di Cosenza al n°1391, avendo attenta visione dell'elaborato redatto dal C.T.U. ing. .... denominato “Precisazioni alla C.T.U.”, ritiene doveroso e necessario ai giusti fini di causa far rilevare, all'Ill.mo Sig. Giudice I. il persistere di **manchevolezze** ed **inesattezze** contenute nelle risposte in ordine ai quesiti formulati.

Di seguito si riportano le osservazioni del sottoscritto riferendoli ai vari paragrafi contenuti nell'elaborato peritale.

**Osservazione N°1**

Il sig. Giudice ha chiesto al C.T.U. di rispondere alle controdeduzioni della Consulenza Tecnica di Parte redatta dal sottoscritto, attenendosi esclusivamente ad **aspetti tecnici**. Egli, però, già a pag. 2 del suo nuovo elaborato, **disattende la raccomandazione del sig. Giudice**, comportandosi in tutt'altro modo, puntando a denigrare l'operato del sottoscritto **con argomentazioni del tutto personali che non afferiscono agli aspetti tecnici della questione**.

A riprova di ciò di seguito si riporta un elenco di alcune delle affermazioni che si ritrovano nell'elaborato, riguardanti esclusivamente il sottoscritto:

“...repliche a carattere personale”; “...atteggiamento poco sereno”; “...l'ing. Infusini si erge a Giudice ed esprime giudizi ed opinioni personali”; “l'ing. Infusini accusa...”; l'ing. Infusini da l'idea di sentirsi il dominus della vertenza”; “l'ing. Infusini contesta anche gli stessi quesiti formulati dal C.T.U.”; “...si fa fatica a credere che l'ing. Infusini non abbia mai guidato la Citroen C3”; “... si ritiene di dover sorvolare su molteplici affermazioni dell'ing. Infusini gratuite e prive di fondamento scientifico”; “...si critica e non si condivide l'operato dell'ing. Infusini non solo sotto il profilo tecnico ma anche nei termini e nei modi”.

Questi sono i principali “pensieri” che hanno dominato il contenuto delle precisazioni del C.T.U. Egli sembra “**ossessionato**” e “**perseguitato**” dalla Relazione di Consulenza di Parte tant'è che oltre a tali assurde affermazioni, **nomina il cognome Infusini per ben 20 volte**, scrivendolo in grassetto ed a volte, lo ha sottolineato e colorato.

Il C.T.U. non si preoccupa di chiarire i molti aspetti contestati nella C.T.P. attraverso

puntuali e documentate osservazioni, ma **pone la questione solo su una disputa personale** tant'è che a pag. 10 e 13 scrive “.....auspicando un incontro in contraddittorio tecnico e solo tecnico con l'ing. Infusini....”.

### **Osservazione N°2**

A pag. 3 in merito allo svolgimento delle operazioni peritali, il CTU scrive “...l'ing. Infusini, quale CTP, avrebbe potuto proporre iniziative...”.

Qui si evince che il CTU quasi intende “delegare” il proprio ruolo, la propria attività, mostrando incertezza sul modo di programmare l'iter peritale.

Da questo atteggiamento si intravede il non gradimento delle puntuali osservazioni del sottoscritto, squisitamente tecniche e ben argomentate, riportate nelle controdeduzioni.

### **Osservazione N°3**

A pag. 4 il CTU scrive “.....per cui si è stabilito il criterio che ognuno si mettesse alla guida della propria autovettura”

E' il CTU che ha stabilito l'assurda metodologia di far eseguire le prove pratiche di accesso agli attori stessi conducendo le loro rispettive autovetture. Tale metodologia è stata ampiamente contestata nel 3° verbale di incontro fra le parti (confr. dichiarazione del sottoscritto e dell'avvocato Reda).

### **Osservazione N°4**

Il CTU a pag. 4 scrive “...le valutazioni di carattere tecnico hanno, in primis, avuto attinenza con le misure in pianta dei luoghi di causa, abbondantemente descritte....”.

Qui il CTU non giustifica l'assenza nella sua relazione, di un elaborato grafico ove si rappresentino quote e misure utili per rappresentare al Giudice in maniera comprensibile e tangibile, il corretto stato dei luoghi. Tale elaborato, invece, è stato redatto correttamente dal sottoscritto ed allegato alla relazione di parte.

### **Osservazione N°5**

A pag. 6 il CTU scrive “.....le prove pratiche rappresentano un criterio imparziale e corretto in quanto nessuno, più del proprietario, conosce le caratteristiche del mezzo da condurre e particolari peculiarità....”

Qui CTU conferma, a suo dire, l'attendibilità delle prove pratiche, come criterio imparziale, non prendendo in considerazione le prove di simulazione vettoriale. **Egli dice, in sostanza, che il metodo delle prove pratiche è, però, tanto più valido ed attendibile in quanto dette prove vengono eseguite dagli stessi proprietari - attori!!!** Questa assurda affermazione viene smentita dai fatti e dallo stesso CTU, quando, a pag. 8 conferma (a seguito delle puntuali osservazioni del sottoscritto) che “.....nessuno, in modo artefatto abbia omissis di condurre al meglio il proprio veicolo, fatta eccezione per una manovra del sig. ...., conducente della Ople Vectra....”; ed ancora a pag. 9 “.....si ripete che l'unica manovra contestabile è quella eseguita dal sig. ....”. **In pratica il CTU, nel rispondere al quesito del sig. Giudice, fonda il suo convincimento (confermandolo nelle precisazioni richieste) su un metodo di cui ammette le contestazioni!!**

In merito alle manovre di accesso, a pag. 7, egli sostiene “.....siano stati ridotti gli inconvenienti e le problematiche di manovra a tutto favore della società convenuta....”. Qui il CTU usa un termine

inusuale ed inaccettabile per una Consulenza, come se volesse spostare l'esito dei suoi accertamenti a favore dei convenuti.

### **Osservazione N°6**

Le contraddizioni già rilevate alla precedente osservazione, scaturiscono grazie alla tabella che il sottoscritto ha redatto ed allegato alla propria CTP in cui si è ritenuto utile riportare il raffronto tra i risultati delle prove di simulazione vettoriale e quelli delle prove pratiche fornite dal CTU. Tale tabella, che non è piaciuta al C.T.U., ha evidenziato proprio l'inattendibilità delle prove pratiche di accesso per come condotte dal CTU e gli errori di interpretazione delle manovre stesse.

### **Osservazione N°7**

In merito alle precisazioni fornite dal CTU al primo quesito c'è da far osservare che il CTU qui **ridimensiona** (pur non facendolo rilevare) **le sue precedenti conclusioni**. Infatti egli ora non scrive di *"notevoli difficoltà e limitazioni per le autovetture di categoria A, B, C, D, E ed F (pag. 17 precedente relazione)"* e di *"...rischi di collisioni"*, ma afferma semplicemente che *"...si è desunto che i veicoli dal segmento A al segmento F possono accedere al passo carraio"*.

Il CTU, però, non ammette tale ridimensionamento rispetto alle sue precedenti conclusioni; tuttavia egli insiste sulla presenza di "menomazioni all'uso degli immobili", evitando di differenziare tra il significato di "menomazione" e quello di "limitazione".

In definitiva si rileva il CTU non chiarisce quale sia la sua convinzione in merito alla "menomazione", pur tuttavia passa a trattare il secondo quesito.

### **Osservazione N°8**

In merito al 2° quesito, il CTU **non ha chiarito il criterio di stima adottato**, né come scaturisca la quantificazione del danno economico. Egli non dice perché nella sua precedente Relazione abbia fatto riferimento "ai dati forniti dalla Camera del Commercio", mentre nelle successive precisazioni dice di *".....non dover ricorrere per forza ai dati all'Agenzia del Territorio"*. Forse perché il sottoscritto gli ha fatto rilevare che la Camera del Commercio non ha nulla a che fare con dati di questo tipo? Ebbene meglio avrebbe fatto il CTU ad ammettere di essere incorso ancora una volta in errore!!.

Ma quel che è più grave risulta dalle sue affermazioni a pag. 11 e 12, quando a proposito del valore di mercato scrive *"...il valore desunto in L. 1.000.000/mq è inerente il valore di mercato; con esso si intende il prezzo di acquisto o di vendita che una persona di buon senso può concordare..."*. e *".....nella percentuale del deprezzamento, scelta su una valutazione personale tecnica dello scrivente..."*.

E' evidente che un Consulente Tecnico d'Ufficio non deve fondare le sue indagini ed il suo convincimento sul "buon senso" e sulle "valutazioni personali". **Così facendo egli contravviene a tutte le norme che regolano i suoi compiti.**

In queste ulteriori osservazioni non c'è, da parte del sottoscritto, alcun "spirito di contrasto" (come scrive il CTU a pag. 13) ma solo la necessità di operare con professionalità, diligenza ed onestà, come ha sempre fatto sia nella veste di CTU (quando investito di tale incarico) che in quella di CTP..

## Osservazione N°9

In merito alla misura della larghezza della strada in questione il CTU scrive a pag. 13 *“....l’elaborato a cui fa riferimento l’ing. Infusini è in scala, quindi le misure sono deducibili da tale fattore tecnico”*.

Qui il CTU non fa altro che confermare il suo errore metodologico: deduce la misura della strada supponendo “l’elaborato in scala” (fornito dalla parte attrice) come se lo avesse redatto lui stesso. La misura rilevata dal CTU è, quindi, del tutto, arbitraria.

## CONCLUSIONI

Il sottoscritto ritiene, per quanto ampiamente dimostrato sia nelle controdeduzioni alla relazione del CTU che nelle presenti osservazioni alle sue successive “precisazioni” richieste dal sig. Giudice, che i rilievi mossi al CTU siano specifici ed argomentati. Detti rilievi dimostrano inequivocabilmente che **il CTU fonda le sue conclusioni non su determinate cognizioni tecniche, ma solo sul “buon senso” e su “valutazioni personali”**, come egli stesso sostiene. A ciò si aggiunga che il “tono” ed il contenuto delle precisazioni del CTU (ricco di incisi riguardanti sue considerazioni sul sottoscritto) **non fanno altro che confermare ed aggravare la sua censurabile condotta.**

Dall’irrituale comportamento tenuto dal CTU, che non ha agito con la dovuta diligenza e professionalità e che non vuole ammettere gli errori commessi, scaturisce una relazione non esauriente, sviluppata in forma circonvoluta e confusa, **che non può essere posta a fondamento del giudizio** (confr. Cass. 02.05.90, n°3615).

**Pertanto, il sottoscritto, nel ricondursi a quanto concluso nelle sue precedenti controdeduzioni, confida nel sig. Giudice affinché verifichi l’assoluta fondatezza delle osservazioni esposte e formuli il suo conseguente giudizio.**

Dopo quanto sopra esposto, il sottoscritto ritiene di aver evaso con la dovuta diligenza e meticolosità l’incarico affidatogli.

**IL CONSULENTE TECNICO DI PARTE**

(Ing. Giuseppe Infusini)

Rende, li 15.07.2006